



COMUNE DI TOLLO PROVINCIA DI CHIETI

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 28 DEL 24/07/2023

OGGETTO: STRALCIO E DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE INGIUNZIONI E DEGLI ACCERTAMENTI ESECUTIVI ART. 17-BIS DEL D.L. N. 34/2023 CONVERTITO DALLA L. 26 MAGGIO 2023, N. 56. APPROVAZIONE REGOLAMENTO E MODULO DOMANDA

L'anno duemilaventititre, il giorno ventiquattro, del mese di Luglio alle ore 20:10, nella sala delle adunanze posta nella Sede Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale, convocato nelle forme di legge, in sessione ordinaria pubblica di prima convocazione, nelle persone dei Sigg. Consiglieri.

All'appello risultano:

CARICA	COGNOME E NOME	PRESENTE
SINDACO	RADICA ANGELO	SI
CONSIGLIERE	TENAGLIA ANTONIO	SI
CONSIGLIERE	MORALE LUANA	SI
CONSIGLIERE	CAVUTO PAOLO	SI
CONSIGLIERE	PERFETTI ATTILIO	SI
CONSIGLIERE	ZIU ADRIATIK	SI
CONSIGLIERE	PALOMBARO ANDREA	SI
CONSIGLIERE	GIALLORETO NICOLA	SI
CONSIGLIERE	LOPO NOEMI	SI
CONSIGLIERE	LEVE ETTORE	SI
CONSIGLIERE	PAGNANELLI BRUNO	SI
CONSIGLIERE	MARIANI FILOMENA	SI
CONSIGLIERE	DI MASCIO GIORGIA	--

Presenti n° 12 Assenti n° 1

Partecipa il Segretario Comunale ISCERI RAFFAELA, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il TENAGLIA ANTONIO, nella sua qualità di Presidente, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra riportato.

Esponde il Vice Sindaco Domenico Di Paolo: la legge di bilancio 2023 prevede la tregua fiscale per i carichi dal 2020 al 2022 ovvero:

- Dal 2000 al 2015 lo stralcio dei ruoli fino a 1000,00 euro;
- Dal 2020 al 2022 lo stralcio degli oneri accessori (sanzioni ed interessi) .
- I comuni , per effetto della norma in questione, hanno la possibilità di applicare una sorta di sanatoria ma per far cio' devono adottare apposito regolamento.
- I contribuenti, per aderire alla definizione agevolata, sono tenuti a presentare, dal 1° al 15 settembre, apposita domanda : dalla stima effettuata dall'ente, il ruolo ovvero la sorte capitale, ammonta a circa 482 mila euro, mentre gli oneri accessori a circa euro 91mila-
- Le rate dovranno essere pagate bimestralmente, a partire dal mese di febbraio per una durata massima di 12 mesi.

Interviene la Consigliera Avv.Filomena Mariani: la proposta è pervenuta dalla minoranza, sicchè si preannuncia voto favorevole, anche se la minoranza avrebbe preferito una maggiore dilatazione della rateizzazione in 18 mesi. Inoltre fa presente che, circa 10 giorni prima della odierna seduta, il sindaco rispondeva che l'amministrazione stava ancora valutando la fattibilità della iniziativa.

Interviene il Vice Sindaco Domenico Di Paolo: la proposta è stata presa in considerazione dall'Ente fin da subito, ovvero fin dalla entrata in vigore della legge, mettendosi subito al lavoro per valutare la situazione concreta del comune anche al fine di evitare buchi di bilancio, per cui è del tutto normale che il termine di 10 gg per rispondere alla interrogazione della Consigliera Avv. Filomena Mariani fosse fisiologico, essendo maturata la decisione di portare in consiglio comunale la proposta di deliberazione solo a seguito di adeguato esame della fattibilità sotto il profilo della concreta realizzabilità ed opportunità della operazione.

Prende la parola il Sindaco, aggiungendo che l'operazione sarà quasi a costo zero per l'Ente. Ci sarà infatti solo un minimo effetto sul bilancio, in quanto la Soget spa richiederà all'ente il rimborso di una somma di circa euro 5000,00 che è di molto inferiore rispetto alle condizioni di altri enti.

Di contro verrà ridotto il tempo della riscossione, con notevole vantaggio per l'ente, ovvero in 12 mesi; non può essere sottaciuto che vi è un principio di ingiustizia riguardo alla posizione di coloro che hanno sempre versato l'intera somma dovuta, ma d'altro canto vi è la garanzia di recupero certo, con la previsione della decadenza dal beneficio in caso di mancato pagamento della prima rata. In ciò viene ravvisato un elemento di equità.

Interviene il Consigliere Ettore Leve proponendo di concedere una maggiore dilazione di pagamento spalmato in 18 mesi.

Il Sindaco replica facendo presente che la tempistica è stata valutata preventivamente e ritenuta congrua in 12 mesi.

Interviene il Consigliere Gialloredo evidenziando come il fatto positivo sia che la maggioranza abbia aderito alla proposta avanzata dalla minoranza , senza che rilevi di chi sia il merito.

Il Presidente del Consiglio valuta positivamente il dibattito politico laddove costruttivo.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- la legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di bilancio 2023), all'articolo 1, commi da 227 a 229, successivamente modificati dal decreto legge 29 dicembre 2022, n. 198 convertito dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, ha previsto una serie di misure di "tregua fiscale" relative ai residui non riscossi sui carichi affidati all'Agente nazionale della riscossione (Agenzia delle Entrate-Riscossione) ed in particolare:

- lo "stralcio parziale", per i carichi di importo residuo al 1° gennaio 2023 fino a 1.000 euro (c.d. mini ruoli) ed affidati alla riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015, consistente nell'annullamento automatico delle somme dovute a titolo di interessi per ritardata iscrizione a

ruolo, di sanzioni e di interessi di mora mentre le somme a titolo di capitale, di rimborso spese per procedure esecutive e di notifica restavano interamente dovute. Nel caso di sanzioni per violazioni al codice della strada, l'abbattimento era previsto limitatamente agli interessi, comunque denominati. Lo stralcio ha operato automaticamente per i contribuenti. Gli enti potevano comunque esercitare la facoltà di non applicare l'annullamento "parziale" adottando, entro il 31 gennaio 2023 (termine successivamente prorogato al 31 marzo 2023), una specifica deliberazione da trasmettere all'agente della riscossione; - lo "stralcio totale", per i carichi aventi le stesse caratteristiche di cui al precedente punto 1, consistente, rispetto allo stralcio parziale, nell'annullamento automatico anche delle somme dovute a titolo di quota capitale. Anche in questo caso, gli enti potevano esercitare la facoltà di diniego adottando, entro il 31 marzo 2023, una specifica deliberazione da trasmettere all'agente della riscossione;

- la "rottamazione-quater" o definizione agevolata, per i carichi residui di qualunque importo al 1° gennaio 2023 ed affidati alla riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, consistente nell'annullamento delle somme dovute a titolo di interessi, sanzioni ed aggio esattoriale mentre le somme a titolo di capitale, di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione delle cartelle di pagamento rimanevano dovute. Nel caso di sanzioni per violazioni al codice della strada, l'abbattimento era previsto limitatamente agli interessi, comunque denominati, ed all'aggio. Gli enti non potevano esercitare alcuna facoltà su tale istituto che operava esclusivamente a richiesta del contribuente;

PRESO ATTO che l'art. 17 bis del decreto legge n. 34/2023, convertito in legge n. 56 del 26 maggio 2023, ha esteso le disposizioni previste per i carichi affidati all'Agente nazionale della riscossione anche alle ingiunzioni fiscali e/o agli avvisi di accertamento esecutivi emessi dai Comuni o dai concessionari privati iscritti all'albo ministeriale di cui all'art.53 del d.lgs. n.447/1997;

RILEVATO che il richiamato art. 17 bis del decreto legge n. 34/2023, convertito in legge n. 56 del 26 maggio 2023, non pone alcun obbligo in capo all'ente locale ma prevede un insieme di facoltà da esercitarsi mediante *"le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti"* e quindi per gli enti locali, con regolamento da adottare ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997;

CONSIDERATO che la ratio della previsione di cui all'art.17-bis della legge 26 maggio 2023 n.56, di conversione del d.l. 30 marzo 2023 n.34, è quella di ristabilire l'uniformità di trattamento tra i contribuenti nei confronti dei quali sia stata attivata la riscossione coattiva mediante ruolo e quelli per i quali sia stata attivata la procedura di riscossione coattiva per il tramite degli strumenti dell'ingiunzione di pagamento o dell'avviso di accertamento esecutivo;

CONSIDERATO INOLTRE che in conformità alla podestà regolamentare ai sensi dell'art. 52 comma 1 del D.Lgs. n. 446/1997 il Comune ha facoltà di disciplinare le procedure e le modalità di applicazione delle seguenti agevolazioni:

- a. lo stralcio parziale delle ingiunzioni con importo residuo fino a mille euro relative al periodo che va dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015. L'adozione dello stralcio parziale può essere oggetto di apposita delibera consiliare;
- b. lo stralcio totale delle ingiunzioni con importo residuo fino a mille euro relative al periodo che va dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015. L'adozione dello stralcio totale può essere oggetto di apposita delibera consiliare;
- c. la definizione agevolata delle ingiunzioni e degli accertamenti esecutivi notificati dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022. Il Comune può disporre la definizione con delibera del Consiglio comunale da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. n.34/2023;

ATTESO che la normativa citata prevede la possibilità per il Comune di deliberare contemporaneamente sia lo stralcio (parziale o totale) che la definizione agevolata così come la possibilità di deliberare solo uno dei due istituti, di converso l'ente locale non ha facoltà di restringere l'ambito di applicazione delle norme primarie;

CONSIDERATO che il Comune di Tollo si avvale, per la gestione della riscossione delle entrate tributarie locali, del concessionario Soget SpA con sede legale in Pescara, Via Venezia, 47 – P.IVA 01807790686;

VISTA la ricognizione delle posizioni potenzialmente oggetto delle predette agevolazioni, richiesta al concessionario Soget SpA, ricevuta dall'Ufficio Tributi in data 21.06.2023;

RILEVATO che i carichi potenzialmente oggetto di stralcio totale fanno riferimento a crediti vetusti per i quali il ciclo "ordinario" della riscossione, anche coattiva, ha già avuto corso e i crediti riscuotibili sono gravati da notevoli complessità operative;

RISCONTRATO che:

- l'adesione alla definizione agevolata comporta l'esclusione delle sanzioni e degli interessi applicati

nell'atto portato a riscossione coattiva tramite l'ingiunzione fiscale o l'avviso di accertamento esecutivo divenuto definitivo e oggetto di procedure consequenziali;

- dalla definizione agevolata sono escluse le sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie e che con riferimento alle sanzioni amministrative per violazione del codice della strada, la definizione agevolata comporta l'esclusione degli interessi, inclusi quelli di mora e quelli di cui all'articolo 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 e le somme maturate a titolo di onere di riscossione;

RITENUTO che la definizione agevolata rappresenta un'occasione per consentire ai contribuenti di fronteggiare più agevolmente il carico tributario conseguente all'attività di accertamento dei tributi locali e d'altro canto per il Comune tale procedura costituisce un'occasione per riscuotere atti che, stante l'onerosità costituita da sanzioni, interessi, spese, ecc., difficilmente verrebbero onorati dai contribuenti, con conseguente esposizione dell'Ente a contenzioso. Altro beneficio per l'Ente è rappresentato, dall'abbattimento dei costi amministrativi connessi alla riscossione e quelli ad essa collaterali;

TENUTO CONTO che ai sensi del comma 2 dell'art.17-bis della legge 26 maggio 2023 n.56, di conversione del d.l. 30 marzo 2023 n.34, il Comune in merito alla definizione agevolata stabilisce:

- a) il numero di rate in cui può essere ripartito il pagamento e la relativa scadenza;
- b) le modalità con cui il debitore manifesta la sua volontà di avvalersi della definizione agevolata;
- c) i termini per la presentazione dell'istanza in cui il debitore indica il numero di rate con il quale intende effettuare il pagamento, nonché l'eventuale pendenza di giudizi aventi a oggetto i debiti cui si riferisce l'istanza stessa, assumendo l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi;
- d) il termine entro il quale l'ente territoriale o il concessionario della riscossione trasmette ai debitori la comunicazione nella quale sono indicati l'ammontare complessivo delle somme dovute per la definizione agevolata, quello delle singole rate e la scadenza delle stesse;

RITENUTO per le motivazioni sopra esposte:

- di procedere allo stralcio totale delle ingiunzioni con importo residuo fino a mille euro relative al periodo che va dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015;
- di approvare la definizione agevolata di tutte le entrate comunali non riscosse in fase coattiva i cui carichi, oggetto di definizione, sono stati affidati al concessionario nel periodo dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022;

ATTESO che è opportuno disciplinare le procedure di dettaglio della definizione agevolata in un apposito regolamento, anche al fine di rendere più chiaro il procedimento ed agevolare l'adesione da parte di tutti i debitori interessati;

RITENUTO di approvare l'allegato Regolamento comunale disciplinante la definizione agevolata delle entrate comunali non riscosse in fase coattiva con relativo modulo di domanda di adesione da parte del contribuente;

ACQUISITO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, della presente proposta di deliberazione;

DATO ATTO del parere favorevole dell'Organo di revisione economico-finanziaria, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b), punto 7), del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
VISTO l'art. 52 del D.lgs. n. 446 del 1997;
VISTO il D.Lgs 267/2000;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità;

Ad unanimità di voti espressi nelle forme di legge

DELIBERA

per le motivazioni tutte espresse in narrativa,

- 1) di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) di procedere allo stralcio totale delle ingiunzioni con importo residuo fino a mille euro relative al periodo che va dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015;
- 3) di procedere alla definizione agevolata delle ingiunzioni e degli accertamenti esecutivi notificati dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022;
- 4) di approvare l'allegato Regolamento comunale disciplinante la definizione agevolata delle entrate comunali non riscosse in fase coattiva (Allegato A);
- 5) di approvare l'allegato modulo di domanda relativo alla richiesta di agevolazione da parte del contribuente (Allegato B);
- 6) di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato nel sito internet istituzionale del Comune;
- 7) di trasmettere al Ministero dell'economia e delle finanze, a soli fini statistici, il presente provvedimento;
- 8) di dare atto che il regolamento disciplinante la definizione agevolata, ai sensi dell'art.17bis comma 7 della legge 200000000000000000 di pubblicazione nel sito internet istituzionale del Comune.

Ad unanimità di voti espressi nelle forme di legge

delibera altresì

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli affetti di cui all'art. 134, comma 4 del D.lgs. n. 267/2000.

Ultimata la trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno , il Presidente , alle ore 20.55 scioglie la seduta .

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Il Responsabile del Settore ai sensi dell'art. 49 del TUEL 267/2000 e del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta n.ro 410 del 11/07/2023 esprime parere: **FAVOREVOLE**.

Parere di regolarità tecnica firmato dal Responsabile Dott. RADICA ANGELO in data 11/07/2023.

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Settore Economico Finanziario, ai sensi del D.lgs 267/2000 art. 151 c.4, in ordine alla regolarità contabile della proposta n.ro 410 del 11/07/2023 esprime parere: **FAVOREVOLE**.

Parere di regolarità contabile firmato dal Responsabile Dott. RADICA ANGELO in data 11/07/2023.

LETTO APPROVATO E SOTTOSCRITTO

Il Presidente
TENAGLIA ANTONIO

Il Segretario Comunale
ISCERI RAFFAELA

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 525

Ai sensi dell'art. 124 del T.U. 267/2000 il Responsabile della Pubblicazione CICCOTELLI MELBA attesta che in data 31/07/2023 si è proceduto alla pubblicazione sull'Albo Pretorio della Delibera di Consiglio N.ro 28 del 24/07/2023 con oggetto:

STRALCIO E DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE INGIUNZIONI E DEGLI ACCERTAMENTI ESECUTIVI ART. 17-BIS DEL D.L. N. 34/2023 CONVERTITO DALLA L. 26 MAGGIO 2023, N. 56. APPROVAZIONE REGOLAMENTO E MODULO DOMANDA

Resterà affissa 15 giorni ai sensi dell'art 124 del T.U. 267/2000.

La Delibera di Consiglio è esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Nota di pubblicazione firmata da CICCOTELLI MELBA il 31/07/2023.